



COMUNE DI MANDURIA

Provincia di Taranto

Servizi Sociali

CONVENZIONE CON IL C.A.F. PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI di BONUS ENERGIA e BONUS IDRICO di cui :

- al Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 “Compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” e all’art.3 comma 9 del D.L. n.185/08, convertito con modificazioni in legge n.2/2009 “diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale”
- alla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 21 Dicembre 2017 897/2017/R/IDR (modificata con deliberazione 7 Maggio 2019 165/2019/R/COM)–

ANNO 2020

L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Manduria, presso la sede dei servizi Sociali,

TRA

L’amministrazione Comunale di Manduria – C.F. 8009070733 – rappresentata dal Responsabile del Servizio “Servizi Sociali” Avv. Vincenzo Dinoi

E

Il Centro di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) _____, con sede in _____i – Via _____ C.F./P.I. _____ - sede Zonale in Manduria Via _____ - in persona del proprio Responsabile Zonale per il Comune di Manduria, Sig. _____, nato a _____ il _____ C.F. _____ munito di apposita delega (prot.gen. n. _____ del _____), conferita dal Legale Rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____

per quanto di stretta competenza del presente atto;

Visti:

- la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (di seguito: legge 296/06);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011 (di seguito: decreto 13 gennaio 2011);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 7 novembre 2014;

- la deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo allegato A (di seguito: TIBEG);
 - la deliberazione dell'Autorità del 2 ottobre 2008, GOP 45/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Convenzione Autorità -ANCI);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Consumatori, conciliazioni e arbitrati n.9/DCCA/2015 del 28/10/2015 avente per oggetto: "Misure transitorie per la presentazione delle domande di rinnovo del Bonus sociale per le forniture di energia elettrica e di gas naturale nei mesi di gennaio e febbraio 2016";
 - la determinazione n.6/DCCA/2016 del 14 novembre 2016, ad oggetto: " Misure per la presentazione delle domande di rinnovo del bonus sociale per le forniture di energia elettrica e di gas naturale nei mesi di gennaio e febbraio 2017";
 - la Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 29 dicembre 2016 n.814/2016/COM;
 - la Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 12 gennaio 2017 n.1/2017/R/EEI ad oggetto: "Rideterminazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti economicamente svantaggiati applicabili dal 1 gennaio 2017, in attuazione del decreto del Ministro Dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016".
- **Considerato che:**
- Il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella legge 266/2005, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus elettrico). Successivamente il decreto-legge 185/08 ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa (di seguito richiamata anche come: bonus gas), a far data dall'1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, che hanno i requisiti per essere ammesse al bonus elettrico;
 - il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE lo strumento per individuare i cittadini a cui consentire l'accesso al bonus;
 - con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159 è stata istituita una nuova modalità di calcolo dell'ISEE ed è stato sancito il principio che le nuove prestazioni richieste a partire dal 2 gennaio 2015 (in forza del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014) possano essere richieste esclusivamente in presenza di attestazione ISEE rilasciata in conformità alle nuove modalità di calcolo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - (servizio bonus tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda (allegato A);
- presentare mensilmente al protocollo generale dell'Ente l'elenco delle pratiche acquisite e/o trasmesse alla piattaforma SGATE

Art. 2 - (servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art.3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF, successivamente all'acquisizione dei dati forniti direttamente dagli utenti, trasmette entro e non oltre 15 gg. sulla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) le pratiche relative al riconoscimento del contributo de quo;

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

In alternativa il CAF consegnerà tutta la documentazione cartacea al Comune.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione, inviando al Comune copia della polizza.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Manduria rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna per ogni pratica trasmessa dal CAF e validamente acquisita dalla piattaforma SGATE, a corrispondere euro 3,15 + IVA per ogni pratica nuova ed € 2,36 oltre IVA per ogni pratica di rinnovo e/o di variazione;

Le somme di cui alla presente convenzione, seppur impegnate sul bilancio comunale, rientrano in una contabilizzazione più ampia effettuata dallo SGATE, in termini di pratiche valide effettivamente acquisite. Si evidenzia che le somme saranno erogate in favore dei CAF, successivamente alla disponibilità da parte dello SGATE del Rendiconto Economico relativo agli anni di competenza, che l'Ente provvederà a mettere a disposizione;

Il compenso sarà corrisposto, in un'unica soluzione, per anno di competenza, previa emissione di regolare fattura entro e non oltre la data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

Art. 9

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art.10

La presente convenzione si intende rinnovata alla scadenza del 31/12/2020 salvo che le parti interessate recedano per motivi di opportunità, dando comunicazione per iscritto almeno 2 mesi prima;

L'Ente può risolvere la presente convenzione in ogni momento, quando rileva l'inosservanza delle condizioni previste nella presente convenzione;

Art 11

Tutte le spese e gli oneri inerenti il presente atto sono a carico del Caf sottoscrittore, salvo diverse previsioni di Legge;

Art 12

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il foro del Tribunale di Taranto.

Art. 13

La presente convenzione decorre dal _____

Le comunicazioni dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite gli indirizzi **pec** qui di seguito riportati:

Ufficio Servizi Sociali: servizisociali.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it o
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

CAF: _____

**Per il Centro di Assistenza Fiscale
IL DELEGATO**

**Per il Comune di Manduria
Il DIRIGENTE
AVV. Vincenzo Dinoi**